

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 3681/91 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1991

relativo alla fissazione di prezzi minimi di vendita nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3680/91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3653/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 3680/91 della Commissione, del 17 dicembre 1991, relativo alla vendita di cereali detenuti dagli organismi d'intervento ai fini di una fornitura ai territori delle Azzorre e di Madera ⁽³⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2203/90 ⁽⁵⁾, la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento avviene mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3043/91 ⁽⁷⁾, stabilisce le procedure e le condizioni alle quali sono posti in vendita i cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3680/91 autorizza gli organismi d'intervento francese, tedesco e del

Regno Unito a procedere ad una gara per la vendita sul mercato comunitario di 83 000 t di cereali da fornire ai territori delle Azzorre e di Madera; che detto regolamento prevede la fissazione di prezzi minimi di vendita, in deroga al disposto dell'articolo 5, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 1836/82;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara permanente effettuata nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3680/91 i prezzi minimi di vendita da rispettare corrispondono agli importi indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. L 349 del 18. 12. 1991, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU n. L 288 del 18. 10. 1991, pag. 21.